

## SETTORE RISORSE SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA E POLITICHE DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 16-10-2014

OGGETTO: Sanzione.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RISORSE

Visti:

l'art. 69 dello Statuto Comunale, relativo alle competenze dirigenziali; l'art. 28 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e gli artt. 55 e ss. del Decreto Legislativo n. 165/2001, inerenti il procedimento disciplinare;

Dato atto che il codice disciplinare del personale delle categorie di cui al CCNL dell'11/4/2008, con particolare riferimento all'art. 3, comma 5, lett. k), prevede, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di n. 10 giorni;

Ritenuto dover dare seguito a quanto stabilito dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari in data 16/10/2014, per i motivi ivi indicati;

## DETERMINA

- 1) di applicare al dipendente di ruolo conduttore macchine complesse (cat. B posizione economica B5 ex 5 q.f.) attualmente assegnato al Corpo di Polizia Municipale, ai sensi della lettera k) comma 5, dell'art. 3 del codice disciplinare, di cui al CCNL dell'11/04/2008, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, per un periodo di n. 10 giorni;
- 2) di precisare che per tale periodo di sospensione dal servizio è privato della retribuzione per n. 10 giorni, con decorrenza dal giorno successivo alla notifica del presente atto;
- 3) di dare atto che tale periodo non dà diritto alla maturazione delle ferie, della 13^ mensilità, non è utile ai fini contributivi, né è computabile a fini dell'anzianità di servizio;

4) di trasmettere il presente atto al diretto interessato, unitamente al citato verbale dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, oltre che ai competenti uffici per l'affissione all'Albo Pretorio on line per la durata di n. 15 giorni.

IL DIRI<mark>G</mark>ENTE DEL SETTORE RISORSE Dr. Marco Pandolfini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.